

STATUTO
FONDAZIONE POLO DEL '900

TITOLO I

SEDE, SCOPO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Fondazione denominata "Polo del '900".
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha sede in Torino.
2. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2075.

ART. 3 – SCOPI

1. La Fondazione ha per oggetto la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900, che si realizza all'interno di un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, che contribuisce pertanto ad una transizione giusta verso una società sostenibile dal punto di vista culturale, sociale ed ambientale, favorendo un approccio sistemico e trans-settoriale, sia in relazione alla propria finalità di promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza, sia rispetto allo sviluppo e gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni partecipanti.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione ha altresì come scopo lo sviluppo di attività e la gestione delle strutture e dei servizi comuni ai soggetti che aderiscano ad essa come Partecipanti, rispetto ai quali intende operare come piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di attività e servizi integrati contribuendo, grazie alla loro partecipazione attiva, alla realizzazione della sua mission. La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente Partecipante.
3. Nell'ambito degli scopi di cui al comma 1 e in qualità di luogo della cultura così come definito dal Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Fondazione, cura in particolare:

- a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi, delle biblioteche e dei musei propri e dei Partecipanti, che ne costituiscono il patrimonio culturale, assicurandone la fruizione per finalità di educazione, ricerca e studio anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento dei Partecipanti;
- b) l'acquisizione e la catalogazione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo;
- c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dalla Città di Torino, delle aree nella disponibilità della Fondazione agli enti culturali partecipanti;
- d) la gestione sostenibile dei servizi di *facility management* delle aree nella disponibilità della Fondazione;
- e) la gestione sostenibile degli spazi pubblici e/o comuni;
- f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l'attività di comunicazione, promozione e *fundraising*;
- g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio:
 - mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
 - eventi e attività culturali;
 - itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.;
- h) la valutazione, nel perseguimento degli scopi elencati, degli impatti sull'ambiente mirata a minimizzare quelli negativi e massimizzare quelli positivi.

4. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il "Complesso"), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.

5. La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.

4.1 Fondatori

Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

4.2 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata e su proposta del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.

4.3 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.

ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta all'unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.
5. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell'art.15.
6. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione con effetto dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.
7. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
- a- il Collegio dei Fondatori;
 - b- l'Assemblea dei Partecipanti;
 - c- il Consiglio di Amministrazione;
 - d- il Presidente;
 - e- il Collegio dei Garanti;
 - f- il Revisore dei Conti.
2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c), d), e) svolgono la loro attività a titolo gratuito.
3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere validamente tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.
4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in

appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la tenuta digitale dei libri sociali, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

2. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare:

- a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione;
- b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) nomina e revoca il Presidente;
- d) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente;
- e) nomina il Revisore dei Conti determinandone il compenso;
- f) nomina i 3 esperti che compongono il Collegio dei Garanti;
- g) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore;
- h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti;
- i) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga del termine di durata della Fondazione;
- j) delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 27 e 28 del codice civile;
- k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

1. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Collegio dei Fondatori viene convocato:

- entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione;
- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche;
- ogni qual volta ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.
4. Il Collegio dei Fondatori delibera all'unanimità dei suoi componenti.
5. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti.
6. E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario.
7. Le delibere del Collegio dei Fondatori sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti dei Partecipanti individuati ai sensi dell'art. 4.2 o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno.
2. L'Assemblea dei Partecipanti ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale le venga richiesto espressamente il parere da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:
 - sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 10, comma 9, lett. c);
 - sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo (art. 10, comma 9, lett. d);
 - sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 10, comma 10, lett. e) e lett. i).
4. L'Assemblea dei Partecipanti esprime il suo parere in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 12. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il parere si ritiene favorevolmente espresso.
5. L'Assemblea dei Partecipanti può avanzare proprie proposte sulle materie di cui al comma 3 al Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
7. Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri.
8. Delibera a maggioranza dei presenti.
9. Designa, a maggioranza assoluta dei membri, il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
10. La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non dà diritto ad alcun compenso.
11. Il Direttore ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) n. 1 componente, designato dal Sindaco dalla Città di Torino;
- b) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte;
- c) n. 2 componenti designati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
- d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il Presidente viene individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 11, comma 1.

3. Essi restano in carica per quattro esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo cessazione prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.

4. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il Fondatore che lo aveva designato provvede alla designazione del nuovo componente, che resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su richiesta del Direttore, o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

6. Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare su tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dallo Statuto.

9. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Direttore tramite bando pubblico, e ne determina il compenso, le funzioni e gli obiettivi;
- b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
- c) predispone il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, su proposta definita dal Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) predispone, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sottoposto all'Assemblea dei Partecipanti ai fini del parere previsto dall'art 9, terzo comma;

- e) approva i regolamenti interni per la gestione della Fondazione, su proposta del Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;
 - g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;
 - h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta;
 - i) approva con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione;
 - j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, con funzioni di affiancamento del Direttore sugli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.
10. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.
12. Il Comitato dei Partecipanti residenti svolge la propria attività a titolo gratuito.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) è designato a turno dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, d'intesa con il socio cui non spetta la designazione, e dura in carica quattro esercizi; scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Presidente cessato;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori;
- d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;
- e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori.

2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

3. Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza del suo incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'esercizio dello stesso.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è costituito da 3 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, e nominati dal Collegio dei Fondatori, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti convocata dal Presidente della Fondazione che delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esprimere pareri in merito:
 - a) al rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale;
 - b) all'autonomia e al pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;
 - c) alle linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;
 - d) su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori, su tematiche in merito ai punti a), b) e c) a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.
3. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.
4. I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun compenso in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dello stesso.

ART. 13 – IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato alla scadenza. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Revisore cessato.
2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite

relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.

3. Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica cinque anni.

2. Deve avere specifiche competenze e provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione dei beni e dei servizi culturali.

3. Salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione e l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione stessa, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, anche promuovendo la progettazione integrata con gli Enti Partecipanti, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.

TITOLO III

ASPETTI ECONOMICI

ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.

2. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

3. Il patrimonio disponibile è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e

non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il quale preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, predisposti dal Direttore, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, assunto il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

TITOLO IV

VARIE

ART. 17 – ESTINZIONE

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

2. In ogni caso di estinzione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione, conferiti a titolo di diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di Enti pubblici, torneranno nella disponibilità degli stessi. Gli altri beni residui saranno devoluti secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.

ART. 18 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 19 – NORMA TRANSITORIA

1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento degli organi di nuova nomina.